Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2581

24.11.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2581 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2026

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 è stato approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione ([2]), fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.

(2) L'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («approvazione») scadrà il 28 febbraio 2027. Il 26 agosto 2025 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 5 novembre 2025 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione in merito alla propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4) L'autorità di valutazione competente può esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6) Il 2 luglio 2026 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione che la valutazione sarebbe stata ritardata a causa della necessità dell'autorità di valutare nuovi studi legati ai metodi analitici, alle proprietà fisico-chimiche e ai pericoli fisici della sostanza, nonché nuovi usi, il che avrebbe reso necessario effettuare ulteriori valutazioni del rischio. Secondo le informazioni fornite dall'autorità di valutazione competente, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente sembra improbabile che tale autorità presenti all'Agenzia una relazione di valutazione per il rinnovo prima della fine del 2028.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1929/oj).

(7) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda.

(8) Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza di tale approvazione al 31 agosto 2029.

(9) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351 ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 è posticipata al 31 agosto 2029.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN